

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 3

presentata dai Consiglieri regionali
PIGA - TRUZZU - USAI - MASALA - CERA - RUBIU - FLORIS - MELONI Corrado

il 9 APRILE 2024

Disposizioni in materia di politiche giovanili

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge, come indicato nell'articolo 1, è finalizzata principalmente a migliorare l'efficacia delle politiche giovanili attraverso una maggiore integrazione degli interventi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea e il coordinamento delle strutture regionali coinvolte, sia nella fase della programmazione che in quella dell'attuazione degli interventi. Nel fare ciò, appare imprescindibile la partecipazione attiva degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che operano in ambito giovanile nella pianificazione e attuazione delle politiche regionali rivolte ai giovani, con il coinvolgimento dei giovani stessi nella definizione delle politiche che li riguardano direttamente.

La presente proposta di legge contiene disposizioni di carattere ordinamentale, organizzatorio e programmatico che mirano a sostituire integralmente le previsioni contenute nella legge regionale 5 aprile 1999, n. 11 (Iniziative e coordinamento delle attività a favore dei giovani), di cui si prevede l'abrogazione in quanto, per svariati aspetti, appare oramai superata oltre che mai attuata concretamente. Si tratta pertanto di proporre l'approvazione di un nuovo testo di legge avente una visione organica, coordinata e interassessoriale delle politiche giovanili. Una legge "moderna" che si rivolge ai giovani con età ricompresa tra gli 11 e i 40 anni che pone, tra i principali obiettivi, quello di accompagnare i giovani nel percorso di vita scuola-formazione-lavoro-casa-famiglia.

Articolata in 5 capi e 23 articoli, la presente proposta di legge mira a favorire la permanenza dei giovani nel territorio regionale e il rientro di coloro che, per vari motivi, sono dovuti emigrare, promuovendo, altresì, la centralità delle politiche giovanili come condizione necessaria per l'innovazione, lo sviluppo sostenibile, la crescita umana, sociale, occupazionale, culturale ed economica regionale, attraverso l'incentivazione di forme di cittadinanza attiva.

Il coordinamento delle politiche regionali in favore dei giovani è promosso dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili in raccordo con gli altri Assessori regionali sulla base delle rispettive competenze. A tal proposito è prevista l'istituzione un "Tavolo tecnico permanente di coordinamento delle politiche giovanili", struttura volta a operare a livello interassessoriale, con il fine di armonizzare le politiche strategiche in materia. Tali politiche strategiche vedranno coinvolti tutti gli assessorati regionali attraverso l'armonizzazione di diversi interventi settoriali finalizzati al contrasto allo spopolamento, alla permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale, alla mobilità e scam-

bio, all'istruzione e formazione, alla cultura e spettacolo, allo sport, all'innovazione, al sostegno alla disabilità, al lavoro, all'imprenditoria ed auto impiego, all'accesso facilitato al credito; alle politiche per la famiglia ed ai fini della rimozione degli ostacoli sociali ed economici, alla promozione di stili di vita sani, alla legalità e contrasto al bullismo e cyber bullismo, alla promozione del volontariato, dell'associazionismo e del servizio civile.

La pianificazione delle politiche giovanili sarà elaborata nel "Programma annuale" e nel "Piano triennale" delle politiche giovanili che dovranno definire gli indirizzi, le priorità e le strategie della programmazione regionale in coerenza con gli interventi in materia proposti su scala nazionale ed internazionale. A ciò si affiancherà, ad opera dei singoli comuni ed in maniera coerente con la pianificazione effettuata su base regionale, la programmazione annuale delle politiche giovanili su base locale.

Ruoli strategici oltre alla Regione, sono riconosciuti anche ai comuni, alle provincie e alle città metropolitane, le quali concorrono con la Regione alla pianificazione delle politiche giovanili regionali e alla loro attuazione.

La presente proposta di legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, prevede l'istituzione presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili del Registro delle associazioni giovanili, nel quale saranno iscritte, previa domanda, le associazioni con sede operativa in Sardegna e in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge medesima.

Viene inoltre introdotta la figura del "youth worker" (operatore giovanile), con compiti di promozione di attività giovanili indirizzate a prevenire eventuali comportamenti a rischio.

Sarà, altresì, promossa l'istituzione di spazi e momenti aggregativi per il tempo libero, l'organizzazione di incontri giovanili con momenti di intrattenimento ai fini educativi, formativi, culturali, sportivi nonché spazi di dialogo utili al confronto sulle tematiche e finalità della presente proposta di legge.

Il capo IV è dedicato alla partecipazione attiva e al coinvolgimento diretto dei giovani, con lo scopo di garantire una pianificazione delle politiche giovanili attraverso la consultazione dei destinatari degli interventi previsti nella presente proposta di legge e dei portatori d'interessi presenti nel Comitato regionale delle politiche giovanili, nelle consulte comunali e provinciali dei giovani e consigli comunali dei ragazzi. Sono altresì previste altre forme innovative di partecipazione democratica dei giovani alla vita politico-istituzionale anche attraverso il ricorso e l'utilizzo di piattaforme digitali.

Particolarmente rilevante è l'istituzione del Comitato regionale per le politiche giovanili quale organo partecipativo con funzioni propositive e consultive e che sarà composto da svariate figure tutte indicate nel comma 2 dell'articolo 11. È inoltre istituita, all'articolo 13, la Consulta giovani regionale della Sardegna quale organismo stabile di ascolto, di proposta e di verifica dell'attuazione delle politiche giovanili e, più in generale, delle politiche regionali a favore delle fasce di popolazione più giovani.

La Regione, per sensibilizzare la collettività alle finalità della presente legge, in sinergia con le scuole, con la Consulta giovanile regionale, con gli enti locali, con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 9 e con gli operatori pubblici e privati, che si occupano dei giovani, organizza annualmente la Settimana regionale dei giovani, da svolgersi nel mese di maggio ed in cui si prevedono eventi e laboratori tematici, preferibilmente dislocati in tutti i comuni della Sardegna.

Per la più completa attuazione della presente proposta di legge ed a integrazione delle varie norme finanziarie relative alle leggi settoriali già vigenti, viene istituito un fondo regionale per le politiche giovanili. Tale fondo, in fase di prima attuazione, disporrà per la sola annualità 2024 di una dotazione complessiva pari ad euro 5 milioni, ripartita sia in parte corrente (3.000.000), che in parte capitale (2.000.000). Le risorse in parte corrente sono state individuate all'interno del fondo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2022 (missione 18 - programma 01 - titolo 1), il quale risulta attualmente dotato di adeguata disponibilità finanziaria. Le risorse in conto capitale invece derivano da fondo per la competitività (missione 14 - programma 01 - titolo 2) in cui risultano al momento disponibili adeguate dotazioni finanziarie. Sono infine previsti rimborsi spese in favore dei componenti degli organi di cui agli articoli 11, comma 5 (Comitato regionale per le politiche giovanili) e 13, comma 6

(Consulta giovani regionale Sardegna) determinati in euro 18.700 annui a decorrere dal 2024, per i quali, trattandosi di spese aventi natura obbligatoria, si prevede di far fronte attingendo al relativo Fondo di riserva per le spese obbligatorie iscritto in conto della missione 20, programma 1, titolo 1 del bilancio di previsione della Regione 2024-2026.

TESTO DEL PROPONENTE

Capo I

Principi generali

Art. 1

Principi e finalità

1. La Regione riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e risorsa fondamentale per la crescita e lo sviluppo sociale ed economico della comunità e individua a loro favore politiche e interventi specifici, a carattere settoriale e trasversale.

2. La presente legge, nel rispetto delle disposizioni statali ed europee in materia di politiche giovanili e in coerenza con quanto previsto dal Libro bianco sulla gioventù della Commissione europea e dalla Carta europea della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale, persegue prioritariamente le seguenti finalità:

- a) migliorare l'efficacia delle politiche giovanili attraverso una maggiore integrazione degli interventi previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea e il coordinamento delle strutture regionali coinvolte, sia nella fase della programmazione che in quella dell'attuazione degli interventi;
- b) promuovere la partecipazione degli enti locali e degli altri enti pubblici e privati che operano in ambito giovanile nella pianificazione e attuazione delle politiche regionali rivolte ai giovani;
- c) favorire la cittadinanza attiva dei giovani e il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche che li riguardano e più in generale nelle politiche regionali.

Art. 2

Destinatari della legge

1. I destinatari della presente legge sono i giovani di età compresa tra gli 11 e i 40 anni che vivono nel territorio regionale.

2. In relazione alle singole misure riguardanti i giovani sono fatte salve le specifiche

disposizioni regionali, nazionali o europee che prevedono differenti fasce d'età.

Capo II

Funzioni della Regione e degli enti locali

Art. 3

Funzioni della Regione

1. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione esercita le seguenti funzioni:

- a) definisce la strategia regionale, gli obiettivi, gli interventi da realizzare e le relative modalità di attuazione attraverso gli atti di cui agli articoli 7 e 8;
- b) assicura il massimo coordinamento degli interventi regionali in favore dei giovani, in particolare, con le modalità previste dall'articolo 6;
- c) valorizza e promuove la partecipazione e il confronto sulle politiche giovanili attraverso gli organismi di cui all'articoli 11, 13 e 14;
- d) svolge il monitoraggio dell'attuazione degli interventi in materia di politiche giovanili.

2. La Regione, inoltre, promuove interventi volti a favorire:

- a) l'aggregazione, l'associazionismo e il dialogo tra i giovani;
- b) l'impegno civile e politico e il volontariato;
- c) iniziative per la diffusione di informazioni e opportunità di interesse giovanile;
- d) lo scambio e la mobilità giovanile con particolare riguardo alle proposte dell'Unione europea;
- e) l'educazione alla legalità, alla non violenza, alla non discriminazione e alla tutela dell'ambiente;
- f) l'attività sportiva, l'educazione alla salute e ai corretti stili di vita;
- g) l'accesso ai servizi culturali e artistici.

3. Ai fini dell'attuazione della presente legge la Regione stipula accordi, partenariati e patrocinii con comuni singoli o associati, altri enti ed organismi pubblici, associazioni e enti del Terzo settore operanti nell'ambito delle politiche giovanili.

Art. 4

Ruolo degli enti locali

1. Le province, le città metropolitane e i comuni, in forma singola o associata, concorrono alla pianificazione delle politiche giovanili regionali e alla loro attuazione. Essi inoltre:

- a) adottano specifici programmi per la realizzazione di proprie iniziative, progetti ed eventi a favore dei giovani;
- b) incentivano l'impegno civile e politico dei giovani, in particolare attraverso il loro coinvolgimento nella definizione delle politiche che li riguardano e più in generale nelle politiche regionali;
- c) promuovono la creazione di luoghi di incontro polifunzionali per incoraggiare le nuove generazioni al dialogo e al confronto e nei quali realizzare attività educative, formative, artistiche, culturali, sportive e ricreative;
- d) favoriscono la creazione di una rete tra gli amministratori locali con delega alle politiche giovanili per la condivisione di strumenti ed esperienze.

Capo III

Strumenti di pianificazione coordinata e integrata

Art. 5

Coordinamento e monitoraggio degli interventi

1. Il coordinamento delle politiche regionali in favore dei giovani è promosso dall'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili in raccordo con gli altri Assessori regionali sulla base delle rispettive competenze, con particolare riguardo a:

- a) istruzione e formazione;
- b) innovazione, lavoro, imprenditoria, autoimpiego;
- c) politiche sociali e in particolare a favore della famiglia;
- d) politiche di sostegno alle persone con disabilità;
- e) misure di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- f) interventi per la promozione della parità di genere;
- g) contrasto allo spopolamento;
- h) permanenza e ritorno dei giovani nel territorio regionale;
- i) mobilità e scambio;
- j) volontariato, associazionismo e servizio civile universale;
- k) cultura, spettacolo e sport;

- l) accesso facilitato al credito;
- m) salute e promozione di stili di vita sani;
- n) cultura della legalità.

2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 è, inoltre, istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, un Tavolo tecnico permanente di coordinamento, che opera a livello interassessoriale, composto da:

- a) il direttore generale dell'Assessorato competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, che svolge funzioni di coordinamento;
- b) i direttori generali degli altri assessorati competenti o loro delegati, sulla base delle rispettive competenze.

3. Il Tavolo di cui al comma 2 effettua, in sede di prima applicazione della presente legge e periodicamente, una ricognizione complessiva degli interventi, di carattere settoriale o trasversale, già previsti dalla legislazione regionale, statale ed europea a favore dei giovani al fine di definire una pianificazione integrata delle politiche giovanili.

4. Esso svolge altresì compiti di monitoraggio dell'attuazione degli interventi ed elabora annualmente dei report sui risultati conseguiti.

Art. 6

Piano triennale regionale delle politiche giovanili

1. La Regione approva il Piano triennale regionale delle politiche giovanili con il quale definisce la strategia regionale, le priorità, gli obiettivi generali da perseguire e le linee di intervento da realizzare, anche di carattere innovativo e sperimentale. Esso contiene, inoltre, una parte introduttiva nella quale è descritta la condizione giovanile nella Regione e sono rappresentati i dati relativi al suo monitoraggio.

2. Il Piano di cui al comma 1 è approvato, entro il 30 giugno, dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, di concerto con gli assessori competenti nei settori di cui all'articolo 5, comma 1, sentiti il Comitato di cui all'articolo 11 e la Consulta regionale di cui all'articolo 13, che si esprimono entro quindici giorni. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adot-

tare gli atti definitivi.

3. Il Piano è annualmente aggiornato con le medesime modalità previste dal comma 2, al fine di adeguarlo alle nuove esigenze o a specifiche disposizioni europee, statali o regionali in materia.

Art. 7

Programma annuale regionale delle politiche giovanili

1. In attuazione degli obiettivi e delle linee di intervento previste nel Piano di cui all'articolo 6, la Regione approva il Programma annuale regionale delle politiche giovanili, con cui individua gli interventi da realizzare e gli obiettivi specifici da conseguire in relazione alle risorse finanziarie disponibili, stabilendo altresì le modalità e i criteri di attuazione. Il Programma individua inoltre le iniziative e le modalità di organizzazione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15.

2. Il Programma di cui al comma 1 è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche giovanili, entro quarantacinque giorni dall'approvazione della legge di bilancio. La deliberazione è adottata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni, decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 8

Programma annuale comunale delle politiche giovanili

1. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è lo strumento di pianificazione dei comuni singoli o associati nell'ambito dei temi legati ai giovani.

2. Il Programma che definisce gli indirizzi, le priorità e le strategie dei comuni, in coerenza con le finalità della presente legge, ha durata annuale e individua:

- a) l'analisi dei bisogni, le potenzialità e le criticità che riguardano la sfera giovanile;
- b) le linee di intervento e gli obiettivi da perseguire;
- c) le proposte e osservazioni che intendono sottoporre all'attenzione del Comitato re-

- gionale per le politiche giovanili di cui all'articolo 11;
- d) i progetti strategici che s'intendono avviare con fondi propri e con reperimento di altre risorse finanziarie;
 - e) le iniziative da attuare nella Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15;
 - f) le buone pratiche sperimentate e degne di condivisione.

3. Il Programma annuale comunale delle politiche giovanili è approvato con deliberazione del consiglio comunale. Nei comuni in cui sono stati istituiti la Consulta giovanile comunale o il Consiglio comunale dei ragazzi l'approvazione è preceduta dal parere di tali organismi.

Art. 9

Registro delle associazioni giovanili

1. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, il Registro delle associazioni giovanili, nel quale sono iscritte, previa domanda, le associazioni con sede operativa in Sardegna aventi i seguenti requisiti:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- c) elettività e gratuità delle cariche sociali;
- d) trattazione di tematiche di interesse giovanile quale scopo sociale prevalente secondo quanto previsto dallo Statuto;
- e) compagine associativa costituita prevalentemente da giovani.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, con deliberazione definisce i criteri e le modalità per la tenuta e il funzionamento del Registro di cui al comma 1. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 10

Animatori socio educativi (Youth worker)

1. La Regione promuove l'educazione non formale e le pratiche degli animatori socio educativi nel settore giovanile, cosiddetti youth worker, nell'ambito dei servizi rivolti ai giovani e nelle azioni di contatto, scambio e condivisione

tra i giovani e tra le generazioni.

Capo IV

Partecipazione attiva e coinvolgimento

Art. 11

Comitato regionale per le politiche giovanili

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge è istituito, presso l'Assessorato competente in materia, il Comitato per le politiche giovanili, quale organo partecipativo con funzioni propositive e consultive. In particolare, il Comitato può formulare proposte e osservazioni finalizzate all'elaborazione del Piano di cui all'articolo 6 e fornisce il parere di cui al comma 2 del medesimo articolo.

2. Il Comitato è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di politiche giovanili o suo delegato, che lo presiede;
- b) il direttore generale competente in materia di politiche giovanili, o suo delegato, e i direttori generali, o loro delegati, delle strutture dell'Amministrazione regionale competenti, in particolare, nei settori di cui all'articolo 6;
- c) due rappresentanti designati della Consulta giovani regionale;
- d) due rappresentanti designati da Anci Sardegna di età inferiore ai 40 anni;
- e) due rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali (CAL) di età inferiore ai 40 anni;
- f) un rappresentante designato dall'Ufficio scolastico regionale;
- g) il Garante dell'infanzia e dell'adolescenza;
- h) cinque rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative, iscritte al registro di cui all'articolo 9;
- i) cinque rappresentanti designati dagli organi studenteschi delle scuole secondarie superiori e dell'Università degli studi di Cagliari e di Sassari, dell'Accademia delle belle arti di Sassari e dei Conservatori di musica di Cagliari e Sassari;
- j) tre rappresentanti scelti sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale con propria deliberazione prioritariamente nell'ambito delle seguenti categorie: giovani imprenditori e professionisti, giovani genitori e altre realtà rappresentative del mondo giovanile.

3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni esperti con competenze specifiche nei vari settori coinvolti nelle politiche giovanili.

4. I componenti del Comitato sono nominati con decreto dall'Assessore competente in materia di politiche giovanili garantendo la più ampia rappresentanza e la parità di genere. Le designazioni previste dal comma 2 sono richieste ai soggetti di riferimento che le comunicano entro trenta giorni; decorso tale termine il Comitato può essere nominato prescindendo dalle designazioni non pervenute.

5. La partecipazione al Comitato è resa a titolo gratuito da parte di tutti i componenti fatti salvi i rimborsi spese previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 giugno 1987, n. 27 (Norme per l'attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l'Amministrazione regionale).

Art. 12

Partecipazione dei giovani alla vita civile e politica locale

1. Al fine di incentivare l'effettiva partecipazione dei giovani alla vita civile e politica locale e in particolare alla definizione delle politiche che li riguardano, i comuni, anche in forma associata, istituiscono, non più di uno per comune, organi di rappresentanza giovanile territoriale, quali la Consulta giovani comunale e il Consiglio comunale dei ragazzi, che svolgono, principalmente, funzioni consultive e di proposta sulle tematiche giovanili.

2. Gli organismi di cui al comma 1 sono luoghi di incontro nei quali i giovani possono esprimere le loro opinioni, confrontare le idee, ed elaborare proposte per creare opportunità e per migliorare il loro territorio. In particolare:

- a) la Consulta giovani comunale promuove il collegamento tra l'amministrazione comunale e i giovani del territorio, di età non inferiore ai 16 anni, le loro associazioni e si pone come punto di riferimento e strumento di proposta e conoscenza della realtà giovanile locale. La composizione, nella quale è assicurata la più ampia rappresentanza e la parità di genere, è disciplinata dalle singole amministrazioni. Le modalità di funzionamento, tra cui la nomina del presidente, sono stabilite da ciascuna Consulta con proprio regolamento;

b) il Consiglio comunale dei ragazzi è un organo eletto dai ragazzi che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo grado residenti o domiciliati nel territorio comunale; le modalità di elezione e il suo funzionamento sono di norma disciplinate d'intesa con le istituzioni scolastiche dalle singole amministrazioni.

3. Nelle province e nelle città metropolitane è istituita, quale organo di rappresentanza giovanile territoriale, la Consulta giovani provinciale o della città metropolitana che svolge anche le funzioni di coordinamento delle consulte giovanili comunali.

4. Delle consulte giovani di cui al comma 3 fanno parte i presidenti delle consulte giovani comunali che costituiscono l'Assemblea. L'Assemblea, che in sede di prima applicazione è presieduta dal componente più anziano, approva lo Statuto e il regolamento che disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, tra cui la nomina del presidente, del vicepresidente e del comitato esecutivo. Le consulte durano in carica tre anni.

5. La Regione, inoltre, favorisce altre forme innovative di partecipazione democratica dei giovani alla vita politico-istituzionale anche attraverso l'utilizzo di piattaforme digitali.

Art. 13

Consulta giovani regionale della Sardegna

1. È istituita la Consulta giovani regionale della Sardegna quale organismo stabile di ascolto, di proposta e di verifica dell'attuazione delle politiche giovanili e, più in generale, delle politiche regionali.

2. La Consulta formula proposte e svolge funzioni consultive sulla programmazione regionale, in particolare, attraverso l'espressione del parere di cui all'articolo 6, comma 2 e può elaborare relazioni, studi ed analisi sulla condizione giovanile utili a definire le politiche a favore dei giovani e a verificare l'efficacia degli interventi.

3. La Consulta dura in carica tre anni ed è costituita dai presidenti e dai vicepresidenti delle Consulte provinciali.

4. Le modalità di funzionamento sono stabilite dalla Consulta con proprio regolamento approvato a maggioranza assoluta, entro cento-

venti giorni dal suo insediamento. Il Presidente è eletto a maggioranza semplice nella prima riunione e non può essere rieletto.

5. Il Consiglio regionale e la Consulta giovani regionale si riuniscono annualmente in seduta congiunta per un esame dello stato delle politiche giovanili, da svolgersi, preferibilmente, in occasione della Settimana regionale dei giovani di cui all'articolo 15.

6. La partecipazione alla Consulta è resa dai componenti a titolo gratuito, fatti salvi i rimborsi spese previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 27 del 1987.

Art. 14

Interventi a favore delle Consulte giovani

1. La Regione intraprende ogni iniziativa utile a promuovere l'istituzione e il funzionamento degli organismi di rappresentanza giovanile territoriale di cui agli articoli 12 e 13. In particolare:

- a) cura la tenuta, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, presso l'Assessorato regionale competente in materia di politiche giovanili, del Registro delle consulte giovani nel quale sono censite tutte le consulte giovani operanti nel territorio regionale;
- b) può prevedere specifici contributi per il sostegno della loro attività sulla base di criteri di assegnazione definiti, su proposta dell'Assessore competente per materia, dalla Giunta regionale.

Art. 15

Settimana regionale dei giovani

1. La Giunta regionale, nell'ambito del Programma annuale delle politiche giovanili di cui all'articolo 7, in collaborazione con le scuole, con la Consulta giovanile regionale di cui all'articolo 13, con gli enti locali, con le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 9 e con gli operatori pubblici e privati che si occupano dei giovani, definisce l'organizzazione e le iniziative da svolgere nella Settimana regionale dei giovani.

2. La Settimana regionale dei giovani si svolge con cadenza annuale durante il mese di maggio e prevede eventi, laboratori, preferibilmente delocalizzati nel territorio regionale dedi-

cati, in particolare, alle seguenti tematiche:

- a) creatività e talento dei giovani;
- b) istruzione, formazione, lavoro e cultura di impresa;
- c) innovazione, ambiente e sviluppo sostenibile;
- d) iniziative dell'Unione europea e mobilità giovanile;
- e) sport, salute e corretti stili di vita;
- f) educazione alla legalità, alla non violenza e alla non discriminazione;
- g) volontariato, associazionismo e servizio civile universale.

Art. 16

Sportello giovani

1. La Regione promuove l'istituzione, anche con modalità telematiche, presso i comuni in forma singola e associata, del servizio "Sportello giovani" che assume compiti di informazione, consulenza, orientamento e supporto, principalmente nei seguenti ambiti:

- a) istruzione e formazione;
- b) lavoro e imprenditoria giovanile;
- c) opportunità offerte dalle politiche regionali, nazionali ed europee;
- d) cultura, sport e spettacolo;
- e) volontariato e mobilità giovanile;
- f) disponibilità e uso di spazi pubblici.

2. La Regione promuove la creazione di una rete degli sportelli e la divulgazione delle loro attività.

3. Gli sportelli favoriscono forme di collaborazione con le istituzioni scolastiche, formative e universitarie, con i centri per l'impiego, le associazioni culturali e dello sport, i servizi di prevenzione e promozione della salute, le associazioni imprenditoriali e ogni altro ente o istituzione pubblica o privata operante nei settori di interesse giovanile.

4. Per l'istituzione e il funzionamento degli sportelli la Regione può concedere specifici contributi. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, approva una deliberazione con la quale sono individuate le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione degli stessi. I progetti presentati dai comuni della Sardegna con popolazione inferiore a 3.000 abitanti hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale

termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Art. 17

Sezione tematica "Sardegna giovani"

1. La Regione programma la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della sezione tematica denominata "Sardegna giovani", integrata con le piattaforme di network sociale, al fine di mettere in rete e condividere le conoscenze, le buone pratiche, le informazioni e le opportunità legate alle tematiche che riguardano i giovani.

2. La sezione tematica di cui al comma 1 è supportata da un adeguato piano di comunicazione, teso a rendere efficace il suo utilizzo.

Art. 18

Spazi di aggregazione giovanile

1. Al fine di favorire il dialogo e lo scambio tra i giovani e la condivisione delle idee, la Regione promuove la creazione di spazi di aggregazioni nei quali realizzare attività educative, formative, artistiche, culturali, sportive e ricreative.

2. Per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione può concedere contributi per:

- a) l'attivazione di progetti diretti a stimolare le capacità creative dei giovani, l'uso delle nuove tecnologie, la valorizzazione delle tradizioni e della cultura regionale, lo studio e lo svolgimento di attività ludiche;
- b) la riqualificazione degli immobili pubblici con caratteristiche idonee per lo scopo;
- c) la valorizzazione degli spazi pubblici e privati esistenti anche attraverso l'acquisizione di dotazioni strumentali e tecnologiche.

3. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 2 gli enti pubblici e privati che operano in ambito giovanile in forma singola o associata e in collaborazione con altri enti e le associazioni iscritte al Registro di cui all'articolo 9.

4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia, con deliberazione individua le modalità di attuazione e i criteri di assegnazione dei contributi. I progetti presentati dai comuni della Sardegna con popo-

lazione inferiore a 3.000 abitanti hanno priorità nell'accesso ai finanziamenti di cui al presente articolo. La deliberazione è approvata previo parere delle Commissioni consiliari competenti per materia che si esprimono entro venti giorni. Decorso tale termine il parere si intende favorevolmente espresso e la Giunta regionale può adottare gli atti definitivi.

Capo V

Disposizioni attuative e finali

Art. 19

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione e l'efficacia degli interventi previsti dalla presente legge. A tal fine la Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione annuale che documenta:

- a) gli interventi realizzati nei vari ambiti con specifico riferimento ai tempi, obiettivi e grado di raggiungimento degli stessi;
- b) la ripartizione dei finanziamenti tra i soggetti coinvolti nel territorio regionale;
- c) le eventuali criticità rilevate in fase di attuazione degli interventi.

2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

Art. 20

Fondo regionale per le politiche giovanili

1. Per le finalità di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per le politiche giovanili il quale si aggiunge alle risorse finanziarie già contenute nelle norme di settore attualmente vigenti.

2. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 1 è assegnata una dotazione di risorse regionali pari ad euro 5.000.000 per l'annualità 2024 (missione 06 - programma 02 - titoli 1 e 2).

3. Al finanziamento del fondo possono

contribuire ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate alle medesime finalità.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 11, comma 5, e 13, comma 6, relativi al rimborso spese ai componenti del Comitato regionale per le politiche giovanili e della Consulta giovani regionale, determinati in euro 18.700 annui a decorrere dal 2024, si fa fronte per gli anni 2024, 2025 e 2026 con le variazioni di bilancio di cui al comma 3. A decorrere dall'anno 2027, si fa fronte con le misure annualmente stanziato per tali finalità con le singole leggi di bilancio regionale, in conto della missione 06 - programma 02 - titolo 1.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 20, determinati in euro 5.000.000 per l'anno 2024, si fa fronte per euro 3.000.000 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2022, n. 3 (Legge di stabilità 2022) (missione 18 - programma 01 - titolo 1) e per euro 2.000.000 mediante riduzione delle risorse della missione 14 - programma 01 - titolo 2. A decorrere dall'anno 2025, la Regione provvede, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nei limiti delle risorse stanziato annualmente per tali finalità con legge di bilancio (missione 06 - programma 02 - titoli 1 e 2).

3. Nel bilancio di previsione della Regione 2024-2026 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 06 - programma 02 - titolo 1		
2024	euro	3.018.700
2025	euro	18.700
2026	euro	18.700

missione 06 - programma 02 - titolo 2		
2024	euro	2.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 1 - titolo 1
cap. SC08.0001 (Fondo riserva spese obbligatorie)

2024	euro	18.700
2025	euro	18.700
2026	euro	18.700

missione 18 - programma 01- titolo 1
cap. SC08.7306

2024	euro	3.000.000
------	------	-----------

missione 14- programma 1- titolo 2
cap. SC01.0644

2024	euro	2.000.000
------	------	-----------

Art. 22

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente è abrogata la legge regionale 15 aprile 1999, n. 11 (Iniziativa e coordinamento delle attività a favore dei giovani).

Art. 23

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).